

Data (*)

Protocollo (*) /A1618A

Classificazione 01 – 13.999 – VIDR - 71/2024A

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo



Spett.le Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: Pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Opere di captazione sorgente San Matteo e condotta di collegamento alla rete adduttrice
Comune: Frabosa Sottana e Villanova Mondovì (CN)
Proponente: Mondo Acqua S.p.A.

Parere ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i e L.R. 4/2009 e s.m.i.

In data 1 marzo 2024, prot. n. 38411, è pervenuta dalla Provincia di Cuneo la documentazione relativa all'avvio del procedimento per la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di captazione della sorgente San Matteo e collegamento all'acquedotto comunale sul territorio dei comuni di Frabosa Sottana e Villanova Mondovì, su istanza della società Mondo Acqua S.p.A..

Dall'esame della documentazione progettuale e della cartografia tematica disponibile nel geoportale regionale, si conferma che il sito non è soggetto a vincolo idrogeologico e pertanto l'intervento non è rilevante ai sensi della L.R. 45/1989. È tuttavia prevista trasformazione di superficie boscata in saliceti, pioppeti e robinieti, come dettagliato nella relazione forestale presentata dal proponente, facendo ricadere le opere nell'ambito normativo della L.R. 4/2009. Valutata l'entità della trasformazione e la localizzazione, per quanto concerne gli esclusivi ambiti di competenza del Settore scrivente, non si ravvisano criticità in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Si segnala che, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della L.R. 4/2009, il calcolo della compensazione richiesta per la trasformazione del bosco riportato in relazione forestale dev'essere corretto. La superficie da trasformare è pari a 4.242 m² e il coefficiente E – tipologia e reversibilità della trasformazione – dev'essere incrementato a 1, non essendo l'intervento ricompreso negli ambiti di applicazione della L.R. 45/1989. L'importo risultante da versare a titolo di compensazione è dunque pari a euro 4.772,25 anziché 2.386,13.

Inoltre, come specificato nella D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021, il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve inviare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)" autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, con cui dichiara di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica, e d'impegnarsi a versare il corrispettivo in denaro della compensazione monetaria. Il saldo dovrà essere effettuato richiedendo al Settore scrivente l'emissione di avviso di pagamento PagoPA.

La trasformazione del bosco non è possibile in caso di:

- diniego o assenza dell'autorizzazione paesaggistica;
- diniego o assenza di nullaosta e atti di assenso previsti dalla normativa vigente;
- mancato versamento della compensazione.

Si rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti se necessario.

Distinti saluti,

Il Dirigente ad interim di Settore

Ing. Franco Brignolo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente: Dott. Mattia Damiani
E-mail: mattia.damiani@regione.piemonte.it
Tel: 011-4322441